

COMUNE DI CLAVESANA

STATUTO

CAPO I NORME FONDAMENTALI

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Clavesana è un Ente locale autonomo e rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell' ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, è titolare di funzioni proprie ed esercita funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l' organizzazione e lo sviluppo della propria attività, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi dello Stato e della Regione e del presente Statuto.
4. Il Comune ha personalità giuridica, può proporre azioni e può comparire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Art. 2 FINALITA' E COMPITI

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui all' articolo precedente lo Statuto disciplina la conformazione dei rapporti fra il Comune ed i cittadini e l' organizzazione interna dell' Ente.
2. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico – politica delle autonomie comunali tenendo altresì conto delle peculiarità culturali e della specificità geografica, sociale ed economica del Comune di Clavesana.
3. Il Comune rappresenta l' intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne propone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all' attività amministrativa.
4. Nell' ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali, ed in collaborazione con gli altri Enti, attiva tutte le funzioni amministrative per l' assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno assistenziale ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.
5. Nelle forme e nei modi previsti dalle leggi statali e regionali, il Comune concorre alla formazione ed alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. Con riferimento agli interessi ed alle materie di cui non ha competenza per intervenire direttamente, il Comune esercita il potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli Enti, o degli organi, ai quali ne è attribuita la competenza.
7. Il Comune, ai sensi di legge, può partecipare a qualsiasi forma di cooperazione e di collaborazione anche promovendo la costituzione di istituti finalizzati allo svolgimento ed alla gestione, in modo coordinato ed efficace, di funzioni e servizi ovvero diretti al raggiungimento di obiettivi conformi ai principi fondamentali espressi nello Statuto.
8. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico e sociale, si impegna:
 - a.) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell' Ente locale o di privati operatori;
 - b.) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
 - c.) ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell' ambiente, valgano a favorire la crescita dell' imprenditorialità locale e l' aumento dei livelli occupazionali;
 - d.) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed promuovere ed a sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;
 - e.) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti;
9. Per realizzare le sue finalità il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione. La programmazione comunale si propone di suscitare valorizzare tutte le energie, di utilizzare ogni risorsa e favorire gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente il fabbisogno e le esigenze della comunità locale.
10. Il Comune, nell' esplicazione della sua attività programmatica, adotta, nei limiti delle competenze di legge, le misure atte a conservare e difendere l' ambiente naturale e ad assicurare alla collettività condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.
11. Il Comune difende e valorizza, altresì, il proprio patrimonio culturale in tutte le sue espressioni ed a tal fine coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo ed al miglioramento dei mezzi educativi e di formazione.
12. Si riconosce che presupposto della partecipazione è l' informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo soprattutto locale e provinciale e si cura a tal fine l' istituzione di strumenti idonei. Il Comune cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con gli altri Enti e soggetti presenti sul territorio. Esso stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione e diffusione e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 3 TERRITORIO

1. Il Comune di Clavesana è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all' art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall' Istituto Centrale di Statistica.
2. Alla data dell' approvazione del presente Statuto il territorio del Comune di Clavesana si estende per Kmq. 17,00 e confina con i Comuni di Farigliano, Carrù, Bastia Mondovì, Murazzano, Belvedere Langhe, Cigliè, Roccacigliè e Marmaglia.
3. Eventuali modificazioni del territorio ed eventuali variazioni della denominazione o dell' entità dei Comuni confinanti elencati non comportano, necessariamente, modifiche al presente Statuto

Art. 4
SEDE COMUNALE - GONFALONE E STEMMA

1. La sede comunale è fissata in Clavesana – capoluogo, piazza Vittorio Emanuele II, n. 7 e può essere trasferita in altra località ai sensi delle vigenti leggi. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le commissioni, salvo esigenze particolari che possono consentire le riunioni in altre sedi.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, e possono essere modificati o sostituiti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità saranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 5
ALBO PRETORIO

1. Il palazzo civico deve essere dotato di apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti (ordinanze, manifesti, ecc.) che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'ubicazione dell'Albo pretorio deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facile lettura.
3. Il segretario comunale, o un dipendente comunale da questi delegato, è responsabile della pubblicazione che viene opportunamente certificata.

CAPO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

SEZIONE I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 6
ORGANI

1. Sono organi del Comune : il Consiglio, il Sindaco e la Giunta . Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge o dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante dell'Ente. Esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 7
ORGANI COLLEGIALI

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni Consiliari e le Commissioni Comunali, sono organi collegiali.

2. In via di principio gli organi collegiali deliberano validamente con l' intervento della metà più uno dei loro componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli. Tutta la materia è disciplinata da apposito regolamento.
3. I componenti l' organo collegiale ed il segretario comunale non partecipano alla discussione ed alla deliberazione quando si trovano in uno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge ovvero vengano esaminati oggetti in cui si possano configurare interessi personali.
4. Nei casi di cui al precedente comma il segretario viene sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio stesso nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario, e da un Membro.

SEZIONE II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 IL CONSIGLIO COMUNALE FUNZIONI – COMPETENZE – ATTRIBUZIONI – COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l' intera comunità, determina l' indirizzo politico – amministrativo, esercita il controllo sulla sua applicazione, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari
2. Impronta l' azione complessiva dell' Ente ai principi della democrazia partecipativa, della pubblicità, della trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l' imparzialità.
3. Nell' adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.
5. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale
6. La presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco.
7. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco
8. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano.
9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal neo Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal neo – Sindaco.
10. L' elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
11. L' attività ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 9
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni dall' insediamento il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo
2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche e endamenti con le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 di settembre, il Consiglio provvede a verificare l' attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale
4. Il Consiglio Comunale può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.
5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento di rendicontazione generale dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 10
FUNZIONAMENTO

1. L' attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l' approvazione del bilancio di previsione e/o del conto consuntivo. Tutte le altre sono straordinarie.
3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco secondo le norme regolamentari.
4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti e con l' elenco degli oggetti da trattarsi
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento
6. La seduta del Consiglio in seconda convocazione, il cui avviso con i medesimi oggetti da trattare può essere contenuto in quello di prima convocazione, non può aver luogo nella stessa giornata in cui è stata stabilita la seduta di prima convocazione.
7. Nel caso in cui un quinto dei Consiglieri lo richieda il Consiglio deve essere convocato nel termine di 20 (venti) giorni inserendo nell' ordine del giorno le questioni indicate.
8. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
9. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Membro Anziano

Art. 11
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità, alla quale costantemente risponde, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
3. Nell' adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.
4. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
5. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall' adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.

6. E' parimenti esente da responsabilità, conseguente all' adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
7. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall' art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.L.O.E.L.), nonché dalla legge n. 20/1994, e s.m.i.
8. L' elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
9. I Consiglieri comunali entrano in carica all' atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell' organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
10. Nella prima adunanza successiva all' elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l' osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, procedendo alla loro immediata surrogazione.
11. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l' elezione di colui che, nella medesima lista, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell' insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
12. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al presidente del consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l' ufficio protocollo del Comune.
13. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
14. Le dimissioni sono irrevocabili sia dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro, e non oltre, 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
15. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale
16. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per 4 (quattro) volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell' avvenuto accertamento dell' assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell' art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l' avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20 (venti) dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio Comunale esamina, e delibera, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
17. La surrogazione dei consiglieri decaduti, o rimossi, dalla carica, ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell' insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.
18. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dei comizi elettorali e l' insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
19. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento e dalla legge. Hanno diritto di presentare

- mozioni ed interrogazioni, secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco su singole questioni.
20. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende e da Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
 21. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 12
IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto, nelle elezioni, il maggior numero di voti.
2. A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggiore età

Art. 13
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari e ne danno comunicazione, designando anche il capogruppo, al Consiglio Comunale che ne prende atto.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti di lista.
3. Il funzionamento dei gruppi consiliari e le loro attribuzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 14
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni Consultive Permanenti, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le materie di competenza, i poteri, le forme di pubblicità dei lavori, la nomina, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. La presidenza delle Commissioni, con funzioni di garanzia e di controllo, viene attribuita ai Consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.
4. I componenti delle Commissioni hanno la facoltà di farsi assistere da esperti.
5. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può istituire Commissioni Speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
6. Per la costituzione delle Commissioni Speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le precedenti norme.
7. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

SEZIONE III
GIUNTA COMUNALE

Art. 15
FUNZIONI E COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa. Collabora con il Sindaco nel governo della comunità improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Le competenze della Giunta Comunale sono disciplinate dalla legge.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di 2 e massimo di 4 (quattro) Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori provvedendo, contestualmente, alla nomina dei sostituti.
5. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori scelti tra i componenti il Consiglio Comunale.
6. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica e lo status sono disciplinati dalla legge.
7. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2 non possono far parte della Giunta contemporaneamente gli ascendenti, i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Art. 16
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale compie gli atti che non siano riservati al Consiglio Comunale o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili dei Servizi.

Art. 17
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli componenti.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma, a discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dipendenti del comune, cittadini, personalità o esperti al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio sugli argomenti in discussione.
5. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.
6. Le deliberazioni della Giunta sono assunte, di regola, con votazione palese. Vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale basata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'attività svolta.
7. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazione di incompatibilità. In tal caso il segretario viene sostituito, dall'Assessore più giovane di età presente.
8. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Vicesindaco o, in assenza di questi, dal Membro Anziano.

SEZIONE IV IL SINDACO

Art. 18 FUNZIONI

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19 ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il sindaco:
 - 1.1. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - 1.2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune
 - 1.3. coordina l'attività dei singoli Assessori
 - 1.4. può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
 - 1.5. ha la facoltà di delega
 - 1.6. promuove ed assume iniziative per concludere, unitamente alla Giunta, accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge
 - 1.7. convoca i comizi per i referendum consultivi
 - 1.8. adotta le ordinanze nei limiti previsti dalla legge
 - 1.9. nomina e revoca il Segretario Comunale
 - 1.10. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore Generale
 - 1.11. nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta professionalità
 - 1.12. nomina i rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale

Art. 20 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
 - 1.1. acquisisce direttamente presso gli uffici ed i servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - 1.2. promuove, direttamente o tramite il Segretario Comunale o i Responsabili dei Servizi, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune
 - 1.3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune
 - 1.4. dispone l'acquisizione di atti, documenti, ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

Art. 21
UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco:
 - 1.1. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale e statistica
 - 1.2. sovrintende alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica
 - 1.3. sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli per legge
 - 1.4. sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare alla sicurezza e all'ordine pubblico informandone il Prefetto

Art. 22
VICESINDACO E DELEGATI DAL SINDACO

1. Il Sindaco, con il decreto di nomina della Giunta, individua tra i componenti della medesima il Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento e negli altri casi di legge
3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall' Assessore anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti la Giunta Comunale presenti in quel frangente

SEZIONE V
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 23
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all' apposito albo
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell' ufficio di segretario comunale
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
4. Le incompatibilità con l' ufficio di Segretario Comunale sono stabilite dalla legge
5. Può essere nominato Responsabile dei Servizi o degli Uffici
6. Può essere nominato Direttore Generale secondo le norme di legge e le procedure del presente statuto

Art. 24
FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nell' ambito dei principi di cui al precedente articolo,
 - 1.1. sovrintende, vigila e controlla lo svolgimento delle funzioni degli uffici e ne coordina le attività mediante direttive ed ordini
 - 1.2. partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
 - 1.3. esprime, su ogni proposta di delibera sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla conformità dell' azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

- 1.4. stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
- 1.5. presta consulenza giuridica agli organi del comune
- 1.6. roga, nell' esclusivo interesse del Comune, atti e contratti;
- 1.7. autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell' interesse dell' Ente
- 1.8. svolge le funzioni previste nel regolamento degli uffici e dei servizi e degli altri regolamenti nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco

Art. 25
VICESEGRETARIO

1. Il Sindaco può assegnare la funzione di vicesegretario ad un dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali previsti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 26
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla legge e dai criteri previsti dal regolamento di organizzazione
2. Il Sindaco può nominare quale Direttore Generale il Segretario Comunale con apposito decreto
3. Compiti e funzioni del Direttore Generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione

Art. 27
PRINCIPI STRUTTURALI DEGLI UFFICI

1. L' amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - 1.1. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi
 - 1.2. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché il grado di efficacia dell' attività svolta da ciascun elemento dell' apparato
 - 1.3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all' ambito di autonomia decisionale dei soggetti
 - 1.4. superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici

Art. 28
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l' organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell' azione amministrativa.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all' organizzazione ed alla gestione del personale nell' ambito della propria autonomia

normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti

3. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

Art. 29

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi, le relative norme di accesso all'ufficio di dipendente comunale e le relative incompatibilità
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo i principi di professionalità e di responsabilità
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo i criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge contrattuali in vigore.
5. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina e le funzioni del Direttore Generale, se nominato, dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi ad alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 30

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nell'ambito della dotazione organica e nominati dal Sindaco con apposito decreto
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. I Responsabili, nell'ambito delle competenze loro attribuite, provvedono alla gestione dell'Ente ed attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo adottando provvedimenti a rilevanza esterna quali:
 - 3.1. adozione di determinazioni a contrattare
 - 3.2. stipula dei contratti in rappresentanza dell'Ente
 - 3.3. approvazione del ruolo tributi
 - 3.4. adozione dei procedimenti d'appalto di lavori pubblici, forniture e servizi
 - 3.5. adozione dei procedimenti concorsuali
 - 3.6. adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

- 3.7. rilascio di autorizzazioni e concessioni;
4. L'attività dei Responsabili dei Servizi viene disciplinata dal Regolamento di organizzazione.
5. La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, ha la facoltà di:
 - 5.1. provvedere all'assunzione, fuori della dotazione organica, del personale ad alta specializzazione qualora tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità;
 - 5.2. in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica, o per altri gravi motivi, assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo

SEZIONE VII SERVIZI

Art. 31 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. La gestione dei servizi pubblici da parte del Comune, la cui competenza viene stabilita dalla legge, può avvenire:
 - a.) in economia;
 - b.) con concessione a terzi;
 - c.) a mezzo di aziende speciali;
 - d.) a mezzo di istituzioni;
 - e.) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - f.) in altre forme fissate dalla legge stessa.
2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può partecipare con proprie quote a società di capitale che consentano la gestione dei servizi pubblici, ritenuti di grande rilevanza sociale, nell'interesse della comunità locale.
3. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio viene effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse possibilità previste dalla legge o dal presente Statuto, privilegiando la collaborazione con gli Enti, società cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.
4. Le forme e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi sono oggetto di apposito regolamento, e la costituzione di aziende speciali e di istituzioni avviene nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 32 AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal loro statuto, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende stesse.
2. I Consigli di Amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio Comunale tenendo presente i diritti delle minoranze. Gli amministratori possono essere consiglieri comunali ovvero membri esterni del Consiglio in possesso dei requisiti per l'eleggibilità e la compatibilità alla carica di Consigliere e devono presentare i requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa

3. Le disposizioni stabilite nei commi 1 e 2 si osservano anche per le istituzioni, ad eccezione dei regolamenti interni che devono essere approvati dal Consiglio Comunale
4. I Presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni sono eletti nel seno dei rispettivi consigli di amministrazione.
5. La nomina dei direttori, ai quali compete la responsabilità gestionale dell'azienda speciale o dell'istituzione, spetta ai rispettivi consigli di amministrazione.
6. La revoca delle nomine previste dai commi 2 e 3 avviene con le stesse modalità previste per la nomina, su proposta del Sindaco o di 1/5 (un quinto) dei consiglieri comunali.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Art. 33

GESTIONE ASSOCIATA CON ALTRI ENTI

1. Il Comune sviluppa e promuove rapporti con altri Enti per lo svolgimento, tramite appropriate forme associative, di servizi pubblici di qualsiasi natura interessanti la comunità locale.

Art. 34

PRINCIPI GENERALI

RAPPORTI CON ALTRI ENTI LOCALI

1. Il Comune, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, si adopera per promuovere con altri Enti forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e di servizi. Nel rispetto della dimensione dei problemi e dei rispettivi interessi, il Comune si impegna ad operare, in modo coordinato e con interventi complementari, con la Provincia e con altri Enti in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali. Il Comune, in particolare, cura l'adozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dell'assistenza tecnico - amministrativa che la Provincia, o altri Enti, pongono a disposizione degli Enti locali.

Art. 35

CONVENZIONI

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e/o Provincia per consentire l'esercizio associato di funzioni e di servizi ed il loro coordinamento.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti

Art. 36

CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, fra Comuni e Province per gestire i servizi.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente articolo 35, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 37
UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, e con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, può costituirsi in unione con altri Comuni contermini nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
2. L'atto costitutivo ed i regolamenti dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO IV
DIRITTI ED ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 38
PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVE POPOLARI

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività e l'efficacia dell'attività dell'Ente e garantisce l'iniziativa in tutti gli ambiti consentiti dalla legge.
2. Il Comune privilegia, incentiva e tutela le libere forme associative e cooperative e le organizzazioni di volontariato. A tal fine considera con favore ogni attività intesa a concorrere, con metodo democratico, alla vita politico - amministrativa, economica e sociale della comunità.
3. L'amministrazione comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, singoli o associati, e può attivare forme di consultazione.
4. In materie di competenze locale, ritenute di particolare interesse da parte dell'amministrazione comunale, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere attivate forme di partecipazione popolare.

Art. 39
AZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

1. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge, si adopera per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi, per la semplificazione dell'azione amministrativa, e per garantire il diritto di accesso ad atti e documenti

2. Le materie di cui al comma 1, se non regolate da leggi o da regolamenti statali o regionali, sono disciplinate da regolamenti comunali deliberati dal Consiglio comunale.

Art. 40

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. I cittadini, le associazioni rappresentative di interessi diffusi e tutti coloro che sono titolari di interessi pubblici o privati, hanno diritto di conoscere le scelte amministrative comunali.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti e di presentare istanze, memorie scritte, documenti e proposte pertinenti all' oggetto del provvedimento medesimo.
3. Le modalità ed i termini di esercizio dei diritti di partecipazione sono disciplinati da apposito regolamento

Art. 41

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune, in base ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto e fatti salvi i casi disciplinati dalla legge stessa, nella definizione delle modalità e dei termini di svolgimento dei procedimenti amministrativi garantisce la partecipazione dei cittadini ed il loro diritto all' accesso ed all' informazione.
2. Le modalità, le responsabilità operative, i criteri di pubblicità ed i termini di comunicazione di svolgimento dei procedimenti amministrativi, se non stabiliti dalla legge, sono definiti e disciplinati da regolamenti comunali.

Art. 42

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Gli atti dell' amministrazione comunale sono pubblici fatto salvi i casi previsti dal leggi e regolamenti. I criteri e le modalità di pubblicità sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento.
2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente l' esibizione di atti e documenti, ovvero limitarne la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, Enti o di Imprese, ovvero sia pregiudizievole agli interessi del Comune.
3. Debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 43

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini, singoli ed associati, è garantito il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali nonché la facoltà di ottenere il rilascio di copie.
2. Le modalità di accesso e di rilascio degli atti e dei provvedimenti, o di loro copie, previo pagamento delle somme stabilite, sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 44

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. L' informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa

2. Al fine di consentire ed agevolare il diritto dei cittadini all'informazione il Comune può avvalersi di qualsiasi mezzo che permetta di soddisfare tale diritto e, oltre ai sistemi tradizionali quali la notificazione e la pubblicazione all' Albo pretorio, può utilizzare altri mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima divulgazione di atti, provvedimenti o notizie.

SEZIONE II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45

CONSULTAZIONI, RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il Consiglio comunale promuove e regola consultazioni dei cittadini, di operatori economici, di forze sociali, di associazioni e di altri organismi.
2. Il Comune favorisce il libero svolgimento, in forme democratiche, di attività culturali, politiche, sociali, assistenziali, sportive e ricreative e garantisce la possibilità di promuovere riunioni ed assemblee da parte di tutti i cittadini, gruppi, organismi ed associazioni, mettendo a disposizione locali e strutture comunali. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone, ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale. Le consultazioni, nelle forme previste dall'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 46

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa.
2. Tutte le aggregazioni esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentite nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Art. 47

INCENTIVAZIONE

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazioni con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale che tecnico – professionali e organizzativa, che sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 48

REFERENDUM CONSULTIVI

1. E' ammessa l'indizione di referendum consultivi fra la popolazione comunale su questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale e in materie di esclusiva competenza locale.
2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a.) tributi, tariffe e bilancio;
 - b.) espropriazioni per pubblica utilità;

- c.) designazione e nomine;
 - d.) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - e.) materie che sono già state oggetto di referendum negli ultimi 5 (cinque) anni
3. La proposta di referendum può essere di iniziativa consiliare o di iniziativa popolare. I soggetti promotori possono essere:
 - a.) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b.) 1/3 (un terzo) degli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiornate al 31 dicembre dell' anno precedente
 4. Nel caso di referendum di iniziativa popolare il Consiglio Comunale deve deliberare in merito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la consultazione deve essere indetta entro 90 (novanta) giorni dalla data di indizione del referendum
 5. Il regolamento comunale disciplina l' apposita commissione composta da 3 (tre) esperti nominati dal Consiglio Comunale al di fuori dei suoi componenti; le modalità per la raccolta e l' autenticazione delle firme dei sottoscrittori; i requisiti di ammissibilità del referendum; i criteri di formulazione del quesito e lo svolgimento delle operazioni di voto
 6. Fatte salve le disposizioni di legge il referendum non può aver luogo nei 6 (sei) mesi antecedenti le consultazioni elettorali che riguardano gli organi comunali.
 7. Per la validità del referendum occorre la partecipazione al voto di oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti.
 8. I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell' apposita commissione di cui al comma 5, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti quando l' oggetto del quesito referendario non abbia più ragione d' essere ovvero sussistano gravi impedimenti temporanei.
 9. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato del referendum la Giunta comunale è tenuta a porre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto alla consultazione popolare. Il mancato recepimento del risultato del referendum dichiarato accolto deve essere deliberato con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri incarica e con deliberazione ampiamente motivata.

SEZIONE III INIZIATIVE POPOLARI

Art. 49 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco, per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento a problemi di rilevanza comunale.
2. Le istanze devono essere sottoscritte da uno o più elettori
3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 1/10 (undecimo) degli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiornate al 31 dicembre dell' anno precedente, e le firme devono essere assistite dall' annotazione degli estremi del documento di riconoscimento. L' esame delle petizioni e delle proposte da parte dell' organo destinatario deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento.

4. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare, tramite petizioni e proposte, le seguenti materie:
 - a.) tributi, tariffe e bilancio;
 - b.) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c.) designazioni e nomine

Qualora sia costituita la commissione consiliare sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni decide quest' ultima preventivamente entro 45 (quarantacinque) giorni presentando in merito la propria relazione al Consiglio comunale. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale che provvedono a deliberare nel merito entro 60 (sessanta) giorni. L' autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum

SEZIONE IV DIFENSORE CIVICO

Art. 50 ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell' amministrazione pubblica locale segnalando al Sindaco, sia di propria iniziativa che su istanza dei cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell' amministrazione comunale, degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune o di cui il Comune fa parte.
2. Il comune, con delibera del Consiglio comunale, può nominare il difensore civico ovvero promuovere l' istituzione in collaborazione con altri Comuni o Enti. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza delle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d' ufficio ed ha l' obbligo di segnalarle al Sindaco.

Art. 51 NOMINA E DURATA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Nel caso di nomina da parte del Consiglio comunale, il difensore civico è nominato a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri. Prima di assumere le funzioni presta giuramento, di fronte al Sindaco, di adempiere il mandato ricevuto nell' interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
2. Può essere nominato a difensore civico chiunque risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed abbia la necessaria preparazione, maturata anche attraverso l' esperienza professionale, in materia giuridica ed amministrativa.
3. La carica di difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:
 - a.) la carica del membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale o membro del Consiglio di Comunità Montana o di Assemblee di Unità Socio Sanitarie Locali;
 - b.) la mansione di ministri di culto;
 - c.) la qualifica di amministratore o di dirigente di enti pubblici, istituti pubblici, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;
 - d.) l' esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici o economici in corso con l' amministrazione comunale;L' Incarico

4. L'incarico di difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio e decade, pur esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto.
5. Al difensore civico non viene assegnata alcuna indennità di funzione, mentre è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il disimpegno delle proprie funzioni.

Art. 52
RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

1. Il difensore civico di propria iniziativa, ed in qualunque momento, può inviare relazioni al Sindaco.

CAPO V
FINANZA - CONTABILITA' - PATRIMONIO

SEZIONE I
GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA

Art. 53
PRINCIPI GENERALI

1. L'ordinamento della finanza locale, le direttive e le competenze in materia di finanza di contabilità comunali, sono definite e regolate dalla legge e dagli appositi regolamenti.

Art. 54
AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA

1. Il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza pubblica locale.
2. Il Comune esercita autonoma potestà impositiva nel rispetto dei precetti costituzionali e dei principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Art. 55
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. I criteri ed i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del conto consuntivo sono stabiliti dalla legge.
2. Nel rispetto delle norme legislative il Comune caratterizza la propria azione privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
4. Le approvazioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono assistite dalla relazione della Giunta comunale che consente di individuare rispettivamente gli indirizzi gestionali per l'anno di riferimento ed il loro rispetto.

SEZIONE II CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 56 REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. La revisione economico – finanziaria è affidata ad un collegio di revisori dei conti, ovvero, se previsto e consentito dalla legge, ad un solo revisore nominato dal Consiglio comunale.
2. I requisiti, le funzioni ed i rapporti fra il Comune ed il collegio dei revisori, ovvero il revisore dei conti, sono stabiliti e disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, da accordi a carattere nazionale e dal regolamento comunale.
3. Il collegio dei revisori, ovvero il revisore dei conti, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Dall' attività di revisione deriva la formulazione di proposte all' amministrazione comunale in materia di gestione economico – finanziaria ed, eventualmente, in ordine ai modi di organizzazione e gestione dei servizi.

SEZIONE III PROPRIETA' COMUNALE

Art. 57 BENI COMUNALI

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali e la loro definizione è riservata alla legge.

Art. 58 INVENTARIO

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali viene redatto un apposito inventario compilato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.
2. L' attività gestionale dei beni, relativamente all' acquisizione, alla manutenzione, alla conservazione e all' utilizzazione dei ben stessi, nonché alle modalità e alla responsabilità della tenuta e dell' aggiornamento dell' inventario, sono disciplinati da apposito regolamento, nell' ambito della normativa di legge in materia.

SEZIONE IV CONTRATTI

Art. 59
PRINCIPI E PROCEDURE

1. La stipulazione dei contratti riguardanti acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, appalti o quanto altro soggetto a formalizzazione contrattuale, viene effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
2. Nell'ambito delle forme stabilite dalla legge e nel rispetto dei principi di economicità, di chiarezza, di pubblicità nell'attività amministrativa è ammesso il ricorso a qualsiasi metodo di scelta del contraente.
3. Nella scelta delle procedure e nel loro svolgimento viene rivolta particolare attenzione all'applicazione della normativa antimafia.
4. La disciplina dei contratti è normata da apposito regolamento.

CAPO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60
PRINCIPI GENERALI

1. La funzione normativa del Comune si esplica con la deliberazione di norme statutarie, con l'attuazione della potestà regolamentare e con l'emanazione di ordinanze.
2. Il Comune, nelle materie di propria competenza, ha la potestà normativa che, nel rispetto dei principi e delle disposizioni legislative statali e regionali deve essere conforme alle direttive stabilite dallo Statuto.
3. Per quanto non previsto dalle norme statutarie o regolamentari si fa riferimento alle leggi dello Stato o alla Regione.

Art. 61
STATUTO

1. Lo Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomia locale, stabilisce la normativa fondamentale dell'ordinamento comunale, disciplina l'organizzazione interna del Comune e la conformazione dei rapporti fra lo stesso ed i cittadini.
2. La normativa statutaria si ispira alla storia, alle tradizioni ed agli usi della comunità clavesanese e riafferma i principi di libertà, di democrazia e di eguaglianza dei cittadini.

Art. 62
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI
A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267 (T.U.L.O.E.L.), ed in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 (centoventi) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente.
4. Non possono essere disposte revisioni dello Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 63
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale
2. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e delle disposizioni statutarie, tenendo conto di eventuali altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi competenza nelle materie stesse.
3. La proposta di adozione di modifica di regolamenti può essere di iniziativa del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
4. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Le materie regolamentari possono essere sottoposte a referendum consultivo nei limiti fissati dal presente Statuto.

Art. 64
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI

1. La pubblicazione all' Albo pretorio della deliberazione consiliare di adozione dei regolamenti comunali avviene nei termini fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all' Albo pretorio: dopo l' adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
3. I regolamenti comunali sono sottoposti a forme di pubblicità che garantiscano l' effettiva possibilità di conoscenza delle norme ivi contenute e sono concessi in visione a chiunque intenda consultarli.

Art. 65
PIANI E PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera in merito alla pianificazione di interventi e progetti ed approva programmi generali o settoriali nelle varie materie di competenza comunale.
2. L' esecuzione di quanto contenuto nei piani e nei programmi deliberati dal Consiglio comunale è demandata alla Giunta che, d' iniziativa o su richiesta del Consiglio stesso, deve riferire periodicamente in merito.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66
ORDINANZE

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti generali e comunali i Responsabili degli Uffici e dei Servizi emettono ordinanze ordinarie imponendo, con tali provvedimenti, ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.
2. Nelle materie di competenza il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, adotta, motivate ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
3. Le ordinanze straordinarie o contingibili ed urgenti devono essere contenute nei limiti richiesti dall'entità e dalla natura del pericolo a cui si intende ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché nei principi generali dell'ordinamento giuridico. Di regola l'ordinanza ha la forma scritta e deve essere notificata agli interessati. L'efficacia di tali provvedimenti deve essere limitata nel tempo in rapporto alle specifiche necessità. Se i destinatari non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, il medesimo viene fatto eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute e, ove occorra, con l'assistenza della forza pubblica. Quando l'ordinanza abbia carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio.

Art. 67
ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie e modificate.

(FINE)